



Hagen Keller

Il laboratorio politico del Comune medievale

Prefazione di
Giuseppe Sergi

MR
COLL
2A / 96

“COMUNE”: AUTONOMIA CITTADINA E GOVERNO
DI POPOLO ALLA LUCE DELLE PROCEDURE
ELETTORALI DEI SECOLI XII-XIV

Nel momento in cui si cercò una legittimazione storica, una conferma che venisse dal passato, alle aspirazioni libertarie del secolo XIX, le libertà acquisite – o conquistate con la lotta – dalle cittadinanze medievali costituirono un punto di riferimento fondamentale, a fianco delle libertà delle popolazioni primitive, non ancora stratificate. Con diverse accentuazioni, il Liberalismo, il Socialismo e il Comunismo “scoprirono” nelle città medievali i prodromi di ciò che essi stessi volevano imporre contro la monarchia, il feudalesimo e il dominio di classe. In particolare nei Comuni italiani fin dal secolo XII sembrava essere stato raggiunto un tale livello di autodeterminazione e di libertà di dominio, che molti autori definirono quegli stessi Comuni come «democrazie» e, senza riserve, si parlò di ambizioni, tendenze e forze «democratiche»¹.

¹ J. C. L. SIMONDE DE SISMONDI, *Histoire des républiques italiennes du moyen âge*, 16 voll., Zurigo, Parigi 1808-1818, ha indicato per primo questa direzione di ricerca; si vede la *Presentazione* di P. SCHIERA all'edizione italiana del SISMONDI, *Storia delle Repubbliche italiane*, Torino 1996, pp. IX-XCVI. A titolo di esempio si consulti F. GREGOROVIVUS, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, 8 voll., Stuttgart 1859-72, che, riferendosi ai comuni del primo secolo XII, parla di «giovani democrazie» e definisce i sostenitori del movimento comunale romano come «democratici» (Libro VIII, capitoli 4.2 e 5.1); tale uso linguistico è corrente anche in R. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, vol. 2, Berlin 1908, e in F. SARTORI, *Fit...*

Nella descrizione di determinati manifestazioni e sviluppi, l'attributo «democratico» giunge fino alla storiografia più recente, anche se oggi è *communis opinio* il fatto che, secondo le nostre categorie di pensiero, le comunità cittadine del medioevo erano tutto fuorché democrazie. Le riserve verso una tale classificazione prendono le mosse soltanto in misura limitata dall'idea che ovunque una parte della popolazione non fosse inclusa nella cittadinanza in senso politico e che pertanto non partecipasse all'autogoverno della città. Il carattere oligarchico di ogni governo urbano, l'oligarchia dei gruppi gentilizi¹, costituì la struttura fondamentale del Comune e non permise lo sviluppo di istanze democratiche². Dobbiamo tuttavia domandarci se rappresentiamo adeguatamente la vita reale e il modo di pensarsi della società di quel tempo, quando descriviamo la costituzione e gli obiettivi collettivi dei Comuni cittadini medievali secondo le categorie della tipologia politica aristotelica.

Mi sembra necessario riflettere su questi temi soprattutto per il fatto che la storiografia non usa questi concetti con un significato definito e costante nel tempo. Nella descrizione dei fenomeni storici, la storiografia si serve della lingua del suo tempo; anche nei casi in cui creda di impiegare una terminologia specialistica, definita con rigore, essa deve fare i conti con il fatto che presso il pubblico e presso gli studiosi quella stessa terminologia assume, in maniera inconscia, connotazioni derivate dall'uso quotidiano. Per queste ragioni l'interpretazione dei Comuni come prodromi degli ordinamenti democratici rimane legata alle valutazioni che, in uno specifico momento storico, si danno delle strutture dell'ordinamento politico. Ciò che noi oggi intendiamo per «democrazia» non è uguale all'idea che di essa si aveva nel secolo XIX, cioè nel periodo in cui la scienza storica introdusse tale concetto per descrivere i Comuni italiani; e a maggior ragione non corrisponde a ciò che gli studiosi delle dottrine politiche della prima età moderna o addirittura gli antichi greci designavano come democrazia³. Se e in

anciennes démocraties des Pays-Bas, Parigi 1910. Nella storiografia specialistica del tempo si incontrano ovunque analoghe interpretazioni. Per informazioni relative al contesto si veda F. VERCAUTEREN, *Les libertés urbaines et rurales du XIème au XIVème siècle*, in *Les libertés urbaines et rurales du XIème au XIVème siècle. Actes du Colloque international*, Spa 1966, 1968, pp. 13-21, in particolare p. 14 sgg.; inoltre M. FUBINI, *La Lega Lombarda nella letteratura dell'Ottocento*, in *Popolo e Stato in Italia ai tempi di Federico Barbarossa*, Torino 1970, pp. 399-420. Si veda più avanti la nota 6.

² Si veda più avanti la nota 8.

³ Si veda AA. VV., «Demokratie», in *Geschichtliche Grundbegriffe*, a cura di O. BRUNNER, W. KONZE, R. KOSSELCK, vol. 1, Stuttgart 1974, pp. 821-899.

che senso i Comuni siano stati intesi come «democrazie», è dunque di per sé un fenomeno storico.

La classificazione della realtà comunale e delle sue varianti temporali all'interno dello schema aristotelico ha inizio nei secoli XIV e XV; sulla base di tale schema si interpretò la «democrazia» — peraltro in modo appropriato — come una forma di governo particolare, il governo della gente comune, in contrapposizione alla «politia», che designava l'autogoverno dell'intera cittadinanza⁴. Tuttavia, mentre nell'età dell'assolutismo la storia dei Comuni italiani fu considerata una specie di vicolo cieco dello sviluppo storico, superato grazie all'affermazione di una collettività razionalmente ordinata sotto un principe, detentore del potere statale⁵, negli anni delle rivoluzioni moderne ai Comuni medievali fu assegnato, al contrario, il ruolo di precursori e persino di modelli. Fu allora che i Comuni, con una propagandistica operazione di attualizzazione, divennero «democrazie»⁶. È necessario tuttavia chiedersi se è ancora lecito, oggi, definire come democratico ciò che era inteso in tal modo nel secolo XIX, da un punto di vista, per così dire, liberale. A partire da Marx tale etichetta fu messa in discussione⁷ ed è

⁴ H. L. REIMANN, in «*Demokratie*» cit., I, pp. 835-839. Per il *regimen ad populum* si veda più avanti la nota 149 sgg.

⁵ Un esempio divertente si trova in C. WEISE, *Politische Fragen, das ist: Gründliche Nachricht von der Politia, etc.*, Dresden 1693, pp. 118-120: l'autore distingue, tra le forme di governo della democrazia, la politia e l'oclocrazia e pone il seguente quesito (I.III.28, p. 119 e sg.): «Come si chiama dunque un tale stato, quando giunge alla depravazione? La depravazione si raggiunge / quando un abitante qualunque voglia essere un signore / e nessuno sia protetto contro l'altro nel suo diritto. Questo si chiama ANARCHIA, vale a dire uno stato o un governo / dove nessuno sa / chi sia il cuoco e chi il cellerai / e dove un monarca giunga finalmente / a portare nuovamente qualcosa di meglio nelle teste della gente in preda al disordine. Così accadde nei secoli passati alla repubblica di Firenze: gli appartenenti al ceto nobiliare esercitavano un'aristocrazia; poi dalle loro stravaganti *factionibus* nacque un'Oligarchia; di seguito il popolo furioso insorse / e sfidò la nobiltà con un'Oclocrazia; quindi gli uomini della nobiltà si intramiserò nuovamente / e ne scaturì una Politia; presto nessuno voleva obbedire all'altro; / finalmente oggi la città, al di sotto di un principe, ha dimenticato tali inutili cose.» Si vedano H. MAIER, *Die Lehre von der Politia an den deutschen Universitäten vornehmlich vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in *Wissenschaftliche Politikh. Eine Einführung in Grundfragen ihrer Tradition und Theorie*, a cura di D. OBERNDÖRFER, seconda edizione Freiburg/Br. 1966, pp. 59-116; R. LIEBERWIRTH, *Der Staat als Gegenstand des Hochschulunterrichts in Deutschland vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in *Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie d. Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Klasse*, 120, 4, Berlin 1978.

⁶ La premessa fu il mutare del concetto di democrazia; a tal proposito H. MAIER, in «*Demokratie*» cit., IV-V, in particolare p. 845 e sgg., 858 sgg., 867 sgg. Conformemente all'uso linguistico del tempo, nella storiografia confluirono i termini democrazia, repubblica, costituzionalismo e libertà civile.

⁷ KONZE, in «*Demokratie*» cit., VI, p. 889 sgg. Per l'interpretazione della borghesia cittadina medievale nella storiografia marxista attuale si veda E. MÜLLER-MERTENS, *Bürgerlich-städtische Autonomie in der Feudalgesellschaft - Begriff und geschichtliche Bedeutung*, in *Autonomie*,

in conformità con la storia delle istituzioni e del pensiero democratico affermatasi a partire da quel momento che oggi l'etichetta di «democrazia» in riferimento ai Comuni italiani è divenuta obsoleta. Al suo posto si sottolinea con sempre maggior vigore il carattere «oligarchico» non soltanto della società comunale, ma anche dei principi del suo ordinamento e della sua costituzione⁸. Tuttavia, fino a che punto tale caratterizzazione ci permette di comprendere la specificità di ciò che in quel tempo fu sperimentato per la prima volta dalla società dell'Italia centro-settentrionale in forma di comunità politica?

Nelle pagine che seguono ci si occuperà proprio dello specifico contributo dei Comuni italiani all'organizzazione delle collettività umane. A questo proposito ha soltanto un ruolo di supporto metodologico la questione di quali fenomeni si intendano e a quale realtà ci si riferisca allorché si inseriscono la costituzione e la vita politica dei Comuni all'interno dell'antitesi oligarchia-democrazia. Al di là di un dibattito sul valore interpretativo delle categorie aristoteliche, nell'esaminare la concretezza del fenomeno medievale, di una cosa si può essere infatti certi: nella vita della società europea i Comuni italiani inaugurarono un rapporto completamente nuovo nei confronti del potere pubblico, le cui implicazioni ebbero effetti di ampia portata. In un mondo in cui l'idea di ordine discendeva dalla grazia divina e in cui il potere era esercitato da re e principi in maniera sempre più rigida, fecero la loro comparsa comunità che nella sfiducia verso il dominio e il potere trovarono il principio guida della loro organizzazione.

Wirtschaft und Kultur der Hansestädte, a cura di ID., K. FRITZE, W. STARKS, Weimar 1984 (Hansische Studien, 6), pp. 11-34. Sullo stesso argomento anche E. WERNER, *Der Florentiner Frühkapitalismus in marxistischer Sicht*, in «Studi medievali», 3^a ser., 1 (1960), pp. 661-686.

⁸ Per l'Italia un inquadramento di carattere tipologico si trova in S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978; per le strutture di base si vedano J. HARRIS, *Le clan familiari au moyen âge. Etude sur les structures politiques et sociales des milieux urbains*, Paris 1974 e P. J. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale. La leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia. Annali I*, Torino 1978, pp. 187-374. Ci si riferisca inoltre a M. NOBILI, *L'equazione città antica - città comunale e il «mancato sviluppo italiano» nel saggio di Ph. Jones*, in «Società e storia» 1 (1980), pp. 891-907; A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 151-156. Si vedano infine G. FASOLI, *Oligarchia e ceti popolari nelle città padane fra il XIII e il XIV secolo*, in *Aristocrazia e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania*, a cura di ID., R. ELZE, Bologna 1984, pp. 11-39; N. RUBINSTEIN, *Oligarchy and democracy in fifteenth-century Florence*, in *Florence and Venice: Comparisons and relations*, vol. 1, Firenze 1979, pp. 99-112. Per chiarire il concetto è sempre utile M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, cap. IX, par. 7, Tübingen 1972, pp. 727-814; nel conclusivo cap. 5 (p. 796 sgg.) l'autore tenta anche di fare un confronto tipologico tra «democrazia antica e medievale».

zione interna. Lo scopo prioritario delle molteplici modificazioni della costituzione comunale dei secoli XII e XIII fu quello di separare nettamente funzioni amministrative al servizio della collettività da posizioni di potere e da influenze personali, in altre parole di spezzare uno dei nessi costitutivi della precedente organizzazione. Almeno dal punto di vista della fissazione degli obiettivi fu fondato in questo modo un sistema di governo conferito come ufficio, di carattere personale⁹. A questo obiettivo contribuirono anche le procedure di voto e di sorteggio concepite secondo un sistema a più gradi, che il Comune sperimentava continuamente e di cui ci si occuperà in seguito¹⁰.

All'interpretazione storica si pongono a questo punto problemi complessi: quali interpretazioni della comunità umana e del suo «ordinamento», quali esperienze e necessità portarono alla fissazione di un tale obiettivo? Che cosa, attraverso lo sviluppo comunale, si modificò nella riflessione sulla comunità politica e sulla sua struttura? Quali delle precedenti convinzioni rimasero invece immutate anche nel nuovo contesto e non furono messe in discussione, così da non rendere necessari interventi di modifica, almeno in questo campo? Nessuna linea di sviluppo diretta porta dai Comuni medievali verso le moderne forme di democrazia. Secoli le separano dalla vita comunale, secoli in cui la monarchia assoluta e con essa una precisa concezione del potere pubblico e dello stato giunsero a completa maturazione. I Comuni rappresentano dunque un fenomeno storico peculiare, che in Italia non sopravvisse all'età medievale¹¹. Lo storico, proprio quando voglia contribuire a una comprensione approfondita del proprio presente, deve allora porsi una domanda decisiva: in quale situazione

⁹ Si vedano per esempio U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica nell'età comunale*, Padova 1958; G. FRANSEN, *Jurisdiction et pouvoir législatif*, in *Acta conventus internationalis canonistarum*, Città del Vaticano 1970, pp. 212-220; R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secoli XII-XIV (Pisa e Siena)*, Firenze 1976. La partecipazione alle cariche sulla base dell'appartenenza a un gruppo (di cui si parlerà più avanti), costituiva per il sistema rappresentativo dei comuni, non è tuttavia conciliabile con l'idea odierna di potere amministrativo di natura personale. L'idea che la carica non debba favorire i vantaggi personali riguarda comunque entrambe le epoche. Si veda anche H. DILCHER, *Juristisches Berufsethos nach den sizilianischen Gesetzbuch Friedrichs II. von Hohenstaufen*, in *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Festschrift Hermann Conig*, Frankfurt/M. 1972, pp. 88-117.

¹⁰ Per un'analisi dettagliata: H. KELLER, *Wahlformen und Gemeinshaftsvverständnis in den italienischen Stadtkommunen*, in *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, a cura di R. SCHNEIDER, H. ZIMMERMANN, Sigmaringen, 1990 (Vorträge und Forschungen, vol. 37), pp. 345-374.

¹¹ Come «età comunale», la storiografia intende per lo più, in senso stretto, soltanto la fase che va dall'inizio del secolo XII fino alla seconda metà del secolo XIII della storia delle città italiane.

ne storica poté affermarsi una realtà così nuova e così sorprendente per il contesto di quel tempo? In altre parole: come interpretare in modo adeguato l'ordinamento comunale nel contesto di quei secoli? Se è vero che i Comuni medievali si distinguono da altre forme di comunità che pur si reggevano autonomamente — come le democrazie moderne o quelle antiche — si può forse anche comprendere, proprio a partire dalle loro peculiarità, perché la costituzione comunale non abbia potuto perpetuarsi nel mondo moderno secondo una linea diretta di continuità¹².

II

Nello studio dei Comuni cittadini italiani si presenta senza dubbio una difficoltà: quella di rispettarne la peculiarità storica, anzi l'unicità, senza sottovalutare i condizionamenti dell'età in cui vennero alla luce e senza trascurare l'intima affinità con realizzazioni apparentemente diverse di tendenze che muovevano nella stessa direzione¹³. Alcuni equivoci nell'interpretazione della realtà comunale sono causati dal fatto che fenomeni, di cui si percepisce — o si crede di percepire — il rapporto con le manifestazioni moderne, siano isolati dal loro contesto e quindi avvicinati a quello moderno, più di quanto quello stesso contesto permetta. La formazione dei Comuni è strettamente connessa con gli sviluppi europei che nei secoli XII e XIII modificarono pro-

¹² Per quanto riguarda possibili effetti sulla nascita della Confederazione elvetica, che all'epoca dell'assolutismo rappresentava, accanto ai Paesi Bassi e a Venezia, il modello concreto di forma di governo repubblicana, si veda *Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich*, a cura di H. MAURER, Sigmaringen 1987; al suo interno in particolare K. RUSER, *Die Talgemeinden des Valcamonica, des Frignano, der Leventina und des Blenio und die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, pp. 117-151. Per il carattere e le ripercussioni delle esperienze italiane, osservazioni penetranti presso F. C. LANE, *At the roots of republicanism*, in «American Historical Review», 71 (1966), pp. 403-420. Per l'orizzonte europeo si veda W. ULLMANN, *The individual and society in the middle ages*, Baltimore 1966/London 1967, cap. III.

¹³ Per una classificazione si vedano E. SESTAN, *La città comunale italiana dei secoli XI-XII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, (XIIe Congrès international des sciences historiques, Rapports III. Moyen âge), Stockholm 1960, pp. 75-95, e successivamente in: *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 91-120. G. G. MERLO, G. TABACCO, *Medioevo (La civiltà europea nella storia mondiale)*, Bologna 1981, pp. 391-450. Per la collocazione della città e della società italiana nello sviluppo feudale occidentale ci si riferisca a H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia della città*, Torino 1995, pp. XLIX-LXII e all'*Introduzione* del presente volume. Si vedano inoltre i contributi in: *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen, Xe-XIIIe siècles*, Roma 1980, (Bibliothèque de l'École française de Rome, 44).

fondamente la percezione che avevano di se stesse le comunità umane e l'organizzazione giuridico-istituzionale che queste si diedero¹⁴. Il fatto che, in ultima analisi, anche lo stato autoritario principesco, che nello sviluppo storico, come una sorta di "contro-modello", ebbe il sopravvento sul principio di ordinamento comunale, sia, in ultima analisi, debitore nei propri fondamenti verso quegli stessi mutamenti a livello europeo, non esclude comunanze con l'ordine comunale. Al loro interno tre circostanze, rilevanti per l'ordinamento istituzionale dei Comuni, meritano di essere considerate.

A tutti i livelli, quello locale e regionale, come quello più ampio del regno e persino nella «Chiesa» e nella «cristianità», dai secoli XI e XII in occidente le collettività umane, i gruppi e le associazioni avvertono una più forte consapevolezza della propria identità. Tale consapevolezza prende come punto di riferimento insediamenti, paesi o ambiti di dominio, ma identifica la comunità politica che li abita e li possiede. Insieme con le nuove identità di gruppo cominciano a diffondersi stereotipi rivolti all'esterno, dal carattere spesso ostile¹⁵. L'appello all'unità e alla comunanza mira alla chiusura o alla resistenza verso l'esterno e può essere usato in modo propagandistico per coinvolgere la solidarietà e la comunità d'intenti tra le collettività e i loro capi nelle rivalità tra questi ultimi.¹⁶ Nella prospettiva degli inizi di una coscienza nazionale in Europa, questo sviluppo è stato considerato soprattutto con riferimento ai regni. Esso si esprime tuttavia in maniera più evidente nelle comunità di convivenza vicinale, che stavano crescendo a stretto contatto una accanto all'altra e stavano diventando autonome. Ciò vale in special modo per l'Italia. Qui, almeno in ambito urbano, era già presente una coscienza collettiva

¹⁴ Usando l'esempio della storia della Germania ho cercato di descrivere questi nessi in H. KELLER, *Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staifer*, Berlin 1986, (Propyläen Geschichte Deutschlands vol. 2). Si vedano inoltre G. TELLENBACH in: *Saeculum Weltgeschichte* vol. 4, Freiburg 1967, in particolare p. 327 sgg., vol. 5, Freiburg 1970, p. 69 sgg. J. R. STRAYER, *On the medieval origins of the modern state*, Princeton 1970. W. ULLMANN, *Law and politics in the middle ages*, London 1975.

¹⁵ L. SCHMUGGÉ, *Über "nationalen" Vorurteile im Mittelalter*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters» 38 (1982), pp. 439-459; il testo offre inoltre una ricca bibliografia sul problema della formazione delle nazioni.

¹⁶ Si vedano in proposito J. PETERSOHN, *Saint-Denis - Westminster - Aachen. Die Karlsruhlato von 1165 und ihre Vorbilder*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters» 31 (1975), pp. 420-454; P. JOHANEK, *König Arthur und die Plantagenets. Über den Zusammenhang von Historiographie und höfischer Epik in mittelalterlicher Propaganda*, in «Frühmittelalterliche Studien» 21 (1987), pp. 346-389.

assai sviluppata. Essa aveva nel santo protettore della città un simbolo fortemente personalizzato¹⁷; d'altra parte la popolazione urbana aveva nel suo vescovo anche un capo istituzionalmente legittimato¹⁸ e rinnovava continuamente nei riti ecclesastici e nelle pubbliche adunanze il senso di appartenenza alla comunità¹⁹. Ma, a partire dal secolo XI, il patrono della città, da mediatore dell'aiuto divino, si trasformò in figura integrante per il Comune stesso. Sotto il suo vessillo si cominciò a lottare per l'onore della sua chiesa e della sua città e quindi per quello della propria comunità²⁰. Le azioni della comunità potevano rivolgersi militarmente verso l'esterno, contro il vicino, il "nemico atavico"²¹, e presentare l'iniziativa come una crociata²². In modo complementare, e nuovamente sotto il segno della religione, la richiesta di armonia e di unione fraterna all'interno della comunità crebbe in modo tale da giustificare un intervento violento contro coloro che sembravano mettersi contro la comunità stessa o che minacciavano di spaccarne l'unità tramite la divisione in "parti", in altri termini tramite la formazione

di gruppi che aspiravano al dominio sulla città²³. Il legame volontario e l'impegno in forma giurata, rinnovati regolarmente, obbligavano il singolo a un riconoscimento attivo della comunità: essi assolvevano al compito di assicurare l'unità e la coesione della comunità politica nonché di garantire l'approvazione di ciò che era stato deciso o fatto in suo nome dai suoi rappresentanti²⁴. La tendenza all'intolleranza verso le separazioni interne e all'aggressività contro i rivali esterni indica l'esistenza di profonde trasformazioni nella percezione che di sé avevano le comunità e nella loro struttura²⁵: comunità che ora, a partire da un obiettivo religioso, si definivano Comuni²⁶ e che, nello stesso tempo, con una definizione di natura giuridica ricca di sviluppi, furono designate *universitates*²⁷.

A questa trasformazione negli ideali e nei modelli d'interpretazione si accompagnarono l'aumento dell'esercizio della forza pubblica e l'intensificazione dell'organizzazione nelle associazioni umane²⁸, che

²³ H. KELLER, *Patavia und Stadteerfassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand in "Investiturzeit"*, in *Investiturzeit und Reichsverfassung*, a cura di J. FLECKENSTEIN, Sigmaringen 1973, pp. 321-350, in part. p. 337 sgg.; J. K. HYDE, *Contemporary views on faction and civil strife in thirteenth- and fourteenth century Italy*, in *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, a cura di L. MARTINES, Berkeley 1972, pp. 273-307.

²⁴ DILCHER, *Die Entstehung* cit., p. 142 sgg. KELLER, *Patavia* cit. U. PRUTSCHER, *Der Eid in Verfassung und Politik italienischer Städte*. Dissertazione. Gießen 1971 (stampa della dissertazione 1980), pp. 24-87. C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984, cap. 3, in particolare p. 186 sgg., 194 sgg., 200 sgg. Per gli aspetti basilari, W. EBEL, *Der Bürgerleid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des mittelalterlichen deutschen Stadtrechts*, Weimar 1958.

²⁵ E. WERNER, *Das Bild des anderen: Antihumanismus und Intoleranz im 12. Jahrhundert*, in *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft* 34 (1986), pp. 877-891, con bibliografia. R. I. MOORE, *The formation of a persecuting society. Power and deviance in Western Europe*, Oxford 1987.

²⁶ O. BANTI, «Civitas» e «comune» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in «Critica storica» 9 (1972), pp. 568-584. Per la finalità religiosa, KELLER, *Der Übergang zur Kommune* cit., pp. 56-72, in particolare p. 62 sgg. Si vedano anche A. VERMEESCH, *Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de la France*, Heule 1966; P. MICHAUD-QUANTIN, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen âge latin*, Paris 1970, p. 147 sgg.

²⁷ MICHAUD-QUANTIN, *Universitas* cit.

²⁸ Per una sintesi al riguardo possono essere consultati KELLER, *Zwischen regionaler Begrenzung* cit., pp. 126-143, 330-371, 374-414; TELLENBACH in *Saeculum Weltgeschichte* cit.; STRAYER, *On the medieval origins* cit.; MERLO-TABACCO, *Medioevo* cit., pp. 451-516. Si veda inoltre T. MAYER, *Fürsten und Stadt*, Weimar 1950. Come esempio del potere di banno negli insediamenti rurali nell'Italia settentrionale si veda KELLER, *Signori e vassalli* cit., p. 104 sgg., 118 sgg. In questo contesto si affermano modelli organologici riguardo alle definizioni politiche e giuridiche dell'ordinamento sociale: T. STRUVE, *Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter*, Stuttgart 1978, p. 116 sgg., 123 sgg.; G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978, p. 327 sgg. Si veda poi H. KELLER, *Adel, Rittertum und Ritterstand nach italienischen Zeugnissen des 11.-14. Jahrhun-*

¹⁷ H. C. PEYER, *Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien*, Zürich 1955. A.M. ORSELLI, *L'idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura cristiana*, Bologna 1965; altri contributi dell'autrice al tema si possono trovare in *Id.*, *L'immaginario religioso della città medievale*, Ravenna 1985.

¹⁸ G. DILCHER, *Bischof und Stadteerfassung in Oberitalien*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, Germ. Abt. 61 (1964), pp. 225-266. *Id.*, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune*, Aalen 1967. *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, a cura di C.G. MOR, H. SCHMIDINGER, Bologna 1979. P. RACINE, *Évêque et cité dans le royaume d'Italie: aux origines des communes italiennes*, in «Cahiers de civilisation médiévale» 27 (1984), pp. 129-139. L. FASOLA, *Vescovi, città e signorie, secc. VIII ex. - XV, Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, a cura di A. CAPRIOLI e altri, Brescia 1986, pp. 79-126. Per quanto riguarda il carattere del dominio cittadino del vescovo si veda anche H. KELLER, *Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadteerfassung im 11. Jahrhundert*, in «Historische Zeitschrift» 224 (1977), pp. 561-579, in particolare p. 565 sgg. = *Id.*, *Der Übergang zur Kommune: Zur Entwicklung der italienischen Stadteerfassung im 11. Jahrhundert*, in *Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen*, a cura di B. DIERSTELKAMP, Köln-Wien 1982, pp. 56-72, p. 57 sgg.

¹⁹ C. D. FONSECA, «Ecclesia matrix» e «Conventus civium»: l'ideologia della Cattedrale nell'età comunale, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio dei poteri fra società italiana ed impero*, Bologna 1984, pp. 135-149.

²⁰ PEYER, *Stadt und Stadtpatron* cit. Si veda M. C. DE MATTEIS, *Societas Christiana e funzionalità ideologica delle città in Italia: linee di uno sviluppo*, in *Le città in Italia e in Germania nel medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa*, a cura di R. ELZE, G. FASOLI, Bologna 1981, pp. 13-49.

²¹ *Arnulfi Gesta archiepiscoporum Mediolanensium*, II 7, in *MGH, Scriptores*, 8, 1848, p. 14: vi si trova il concetto di "inimicitia atavica" tra Milano e Lodi. Si veda G. MARTINI, *Lo spirito cittadino e le origini della storiografia comunale lombarda*, in *I problemi della civiltà comunale. Atti del Congresso internazionale per l'VIII centenario della prima Lega Lombarda*, Milano 1971, pp. 137-156.

²² G. PICASSO, *Il sermone inedito di Uberto abate Milanese del sec. XII*, in *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Milano 1968, pp. 324-348.

ni del diritto restassero frequenti e i disordini interni sconvolgersero le città³³, in nessun'altra organizzazione politica d'Europa, durante i secoli XIII e XIV, si raggiunse un grado di "ordine pubblico" più alto di quello presente nei Comuni italiani. Il fatto che i crimini o le trasgressioni restassero impuniti, che gli autori sfuggissero del tutto, o anche soltanto in parte, alla pena legale, costituì il punto centrale della critica, con cui nelle città italiane furono stigmatizzate la mancanza di giustizia e i conflitti: l'accusa prendeva sempre di mira i gruppi che in quel momento facevano parte del governo cittadino e le persone che in tal modo tradivano l'incarico del loro ufficio e gli obblighi verso la collettività.

La trasformazione del concetto di diritto, il progressivo avvicinarsi dell'ideale di giustizia a idea di servizio nei confronti di un ordine sovrapersonale — che poteva essere cambiato o migliorato tramite l'attività legislativa degli uomini, ma che vincolava comunque anche il legislatore — ebbero come effetto una crescente codificazione delle leggi e delle norme di procedura giudiziaria a garanzia del diritto stesso³⁴. Questo sviluppo non sembra essere iniziato in Italia, dove nella vita giuridica esisteva una maggiore quantità di vincoli scritti rispetto ad altre regioni occidentali; si mostrò invece, per la prima volta, nei paesi in cui la tradizione orale e la prassi determinavano in misura quasi esclusiva l'ordine giuridico³⁵. Eppure nei Comuni italiani questo processo conobbe fin dal tardo secolo XII un'accelerazione impressionante, che può essere spiegata soltanto parzialmente rimandando all'intenso impiego del diritto romano e alla presenza di un elevato numero di giuristi e notai³⁶. Lo stretto legame dell'esercizio della giurisdizione e

criminel dans la période consulaire des communes italiennes, in *Mélanges à la mémoire de M.A. Dendias*, Athen-Paris 1978. Si veda più avanti la nota 59.

³³ *Violence and civil disorder* cit. M. B. BECKER, *Changing patterns of violence and justice in fourteenth- and fifteenth-century Florence*, in «Comparative Studies in society and history» 18 (1976), pp. 281-296.

³⁴ WOLFF, *Gesetzgebung und Kodifikationen* cit. H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Frühmittelalterliche Studien» 22 (1988), pp. 286-314, traduzione di A. DEGRANDI in *Le scritture del comune*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 61-94. Id., *Die Kodifikation des Mailänder Gewohnheitsrechts von 1216 in ihrem gesellschaftlichen und institutionellen Kontext*, in *Milano e il suo territorio in età comunale. Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1989, pp. 45-71 = capitolo VIII del presente volume.

³⁵ Si vedano *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. CLASSEN, Sigmaringen 1977. J. GILLESSEN, *La coutume*, Turnhout 1982 (Typologie des sources du moyen âge occidental, 41).

³⁶ G. FASOLI, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Atti del Congresso di studi Accursiani*, Milano 1968, vol. 1, pp. 27-39. J. FRIED, *Die Entstehung*

ancora una volta si espressero contemporaneamente a livello delle singole comunità di insediamento, degli ambiti di dominio più ampi e dei regni ed ebbero un corrispettivo nella gerarchizzazione della struttura ecclesiastica²⁹. In questo sviluppo l'idea del diritto maturò nella direzione della sovrapersonalità, principio costitutivo per l'ordinamento delle comunità umane, al quale l'esercizio del potere doveva rendere servizio legittimandolo come garante della pace tra gli uomini³⁰. Pace e giustizia furono in questo modo strettamente legate tra loro, quasi messe alla pari nei Comuni come, in qualche misura, nelle comunicazioni ufficiali degli Staufer e del loro *entourage*. All'interno di questo contesto, la pace è espressione di un ordine di giustizia: dove il diritto è offeso impunemente e la giustizia non è affermata, fin dall'inizio la pace non può regnare. La difesa del diritto richiede un potere punitivo e coercitivo che si rafforza in tutta Europa in modo davvero notevole³¹. Di conseguenza aumentarono su vasta scala anche i poteri dei governi cittadini³². Benché le azioni di forza e le violazio-

di, in *Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein*, Sigmaringen 1984, pp. 581-608.

²⁹ G. TELLENBACH, *Die abendländische Kirche des 10. und 11. Jahrhunderts im Ganzen der Kirchengeschichte, in Kirche und Reich. Festschrift für Friedrich Kempf*, Sigmaringen 1983, pp. 125-130. F. KEMPE, *Die Eingliederung der überdiesanen Hierarchie in das Papstsystem des kanonischen Rechts von der gregorianischen Reform bis zu Innocenz III*, in «Archivum historiae pontificiae» 18 (1980), pp. 57-96. H. FUHRMANN, *Das Reformpapsttum und die Rechtsentwicklung*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung* cit., pp. 175-203. J. MUEHLKE, *Geschichtsprozess und zeitgenössisches Bewusstsein. Die Theorie des monarchischen Papsts im hohen und späten Mittelalter*, in «Historische Zeitschrift» 226 (1978), pp. 564-599. *Le istituzioni ecclesiastiche della "societas Christiana" dei secoli XI-XII*, due volumi, Milano 1974/77.

³⁰ K. KROESCHELL, *Recht und Rechtsbegriff im 12. Jahrhundert*, in *Probleme des 12. Jahrhunderts*, Konstanz 1968, pp. 309-335. H. ANGERMEIER, *König und Staat im deutschen Mittelalter*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte» 117 (1981), pp. 167-182. A. WOLFF, *Gesetzgebung und Kodifikationen*, in *Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert*, a cura di P. WEHAR, Zurigo 1981, pp. 143-170. G. OTTE, *Die Rechtswissenschaft, ivi*, pp. 123-142. K. W. NÖRIS, *Zum institutionellem Rahmen der gelehrten Rechte im 12. Jahrhundert*, in *Aspekte europäischer Rechtsgeschichte. Festschrift für Hermann Coing*, Frankfurt 1982, pp. 233-244. W. STURNER, *Reum necessitas und divina provvisio. Zur Interpretation des Proemiums der Konstitutionen von Melfi 1231*, in «Deutsche Archiv für Erforschung des Mittelalters» 39 (1983), pp. 467-554, qui p. 495 sgg. *Chiesa, diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII*, Milano 1986. Si veda R. KAISER, *Selbsthilfe und Gewaltmonopol. Königliche Friedensverwaltung in Deutschland und Frankreich im Mittelalter*, in «Frühmittelalterliche Studien» 17 (1983), pp. 55-72.

³¹ V. ACHTER, *Die Geburt der Strafe*, Frankfurt a. M. 1951. K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. 1, Reinbek 1972, p. 196 sgg. H.-W. GOETZ, *Der Kölner Gottesfriede von 1083. Beobachtungen über Anfänge, Tradition und Eigenart der deutschen Gottesfriedensbewegung*, in «Jahrbuch des Kölner Geschichtsvereins» 55 (1984), pp. 39-76. DICKERHOF, *Friede als Herrschaftslegitimation* cit., p. 314 sgg.

³² Non mi è stato possibile accedere a R. CELLI, *Aspects juridiques et politiques du procès*

dell'amministrazione con l'uso della scrittura, che nei decenni intorno al 1200 portò a una crescita esponenziale degli atti scritti all'interno di un singolo contesto e al rapido diffondersi di molteplici nuove forme di scritture per l'amministrazione³⁷, servì allo stesso scopo per il quale si affermò in quegli stessi anni la differenziazione delle procedure di voto: quello di garantire un esercizio di governo transpersonale in cui l'arbitrio del singolo e l'influenza di interessi esterni fossero esclusi. La sicurezza del diritto, garantita attraverso la scrittura, costituì soltanto uno degli aspetti di questo processo. L'azione dell'organismo comunale doveva rimanere controllabile in tutte le sue fasi, e ciò tramite una sorveglianza non soltanto dall'alto, per mezzo della guida politica, ma anche, per così dire, dall'esterno, per mezzo di istanze di controllo indipendenti dal governo³⁸. L'amministrazione della giustizia, l'attività del governo e dell'amministrazione (che non possono ancora essere separate tra loro secondo criteri odierni) furono regolate in modo sempre più rigido dalle leggi; esse dovevano essere verificate attraverso la scrittura per ciò che riguardava l'imparzialità e la legalità e per ciò che riguardava il rispetto delle norme scritte.

L'enumerazione di questi fenomeni dovrebbe chiarire come nei secoli centrali del medioevo europeo incominciassero a formarsi principi e forme senza i quali la statalità dell'età moderna non sarebbe pensabile e che, in ultima analisi, costituirono i presupposti indispensabili per il successivo sviluppo democratico. Tutte queste tendenze si diffusero nei Comuni italiani in modo particolarmente precoce e consistente, come sembrano testimoniare l'inserimento ideale e pratico del singolo nella collettività, l'intensità del potere pubblico e la dimensione della

des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Köln-Wien 1974. P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, a cura di J. FRIED, Stuttgart 1983, pp. 27-126. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970. G. TABACCO, *Gli intellettuali del medioevo nel gioco delle istituzioni e delle preponderanze sociali*, in *Storia d'Italia, Annali*, IV, *Intelletuali e potere*, Torino 1981, pp. 5-46.

³⁷ Questo sviluppo sarà esaminato nel quadro del Sonderforschungsbereich 231 "Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter" dell'Università di Münster da un gruppo di lavoro sotto la mia guida, sul tema "Der Verschriftlichungsprozess und seine Träger in Oberitalien (11.-13. Jahrhundert)". Il programma del Sonderforschungsbereich è presentato in «Frühmittelalterliche Studien» 22 (1988), pp. 388-409.

³⁸ Esempio tipico in tal senso è l'istituzione del sindacato al quale ciascun podestà doveva rendere conto della gestione del proprio incarico. Si vedano A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. 2/I, Torino, pp. 104-108; G. MASI, *Il sindacato delle magistrature comunali nel secolo XIV*, Roma 1930. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico e diplomatico si consulti G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Rameri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963.

produzione scritta di norme e procedure. Il salto di sviluppo nella direzione delle forme di organizzazione della vita collettiva proprie all'Europa moderna è sottolineato dal fatto che nei Comuni il potere pubblico era assegnato per un tempo limitato tramite il voto e che i suoi detentori erano legati a norme che non potevano tuttavia determinare o modificare, norme che la collettività dava a se stessa e a chi la guidava³⁹. Al più tardi durante i conflitti tra i Comuni e il potere imperiale, i contemporanei divennero tuttavia consapevoli che il nuovo ordinamento comunale e le forme più intensive del potere statale monarchico, che i sovrani cercavano di imporre, erano in contrasto tra loro, anche se di base non erano principi che si escludevano⁴⁰. Il fatto che l'antagonismo tra le due parti non potesse essere compreso in base all'opposizione "democrazia"/"monarchia" fu riconosciuto già nel secolo XIX⁴¹, anche se le corrispondenti classificazioni furono intraprese fin dal secolo XIV dai teorici che si richiamavano ad Aristotele nell'ambito della discussione sulla migliore forma di stato⁴². Il concetto di democrazia fu sostenuto più a lungo nelle discussioni relative all'ordinamento costituzionale dei Comuni cittadini. In molti luoghi, già nel secolo XIII, l'ordinamento comunale si trasformò in una signoria⁴³, le cui forme di legittimazione plebiscitarie suggeriva-

³⁹ R. CELLI, *Per la storia delle origini del potere popolare. L'esperienza delle città-stato italiane (XI-XII secolo)*, Milano 1981. Id., *Il principio del potere popolare nella genesi dei comuni italiani, in Diritto e potere nella storia europea. Atti del IV Congresso internazionale del diritto, in onore di Bruno Paradisi*, Firenze 1983, pp. 195-209. Si vedano inoltre KELLER, *Paupertà* cit., p. 337 sgg.; Id., *Der Übergang* cit., p. 63 sgg. Rimane da osservare che a partire da un impulso religioso nacquero condizioni, sulla base delle quali poté in seguito svilupparsi l'idea di una "sovranità popolare"; tale idea non può tuttavia essere proiettata *ipso facto* all'indietro all'età comunale; mancava infatti in quest'età il concetto dell'autorità unitaria dello stato e con esso il riferimento alla dottrina della sovranità. A.-H. CHROUST, *The corporate idea and the body politic in the middle ages*, in «The Review of Politics» 9 (1947), pp. 423-452.

⁴⁰ In proposito si vedano, in particolare G. FASOLI, *Aspirazioni cittadine e volontà imperiale, in Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania*, a cura di R. MANSELLI, J. RIEDMANN, Bologna 1982, pp. 131-156; P. RACINE, *La paix de Constance dans l'histoire italienne: l'autonomie des communes lombardes, in Studi sulla pace di Costanza*, Milano 1984, pp. 223-248; KELLER, *Zwischen regionaler Begrenztheit* cit., p. 395 sgg.; A. HAVERKAMP, *Der Konstanzer Friede zwischen Kaiser und Lombardenbund, in Kommunale Bindnisse* cit., pp. 11-44; R. L. BENSON, *Libertas in Italy, 1152-1226, in La notion de liberté au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident*, a cura di G. MAKDISI e altri, Paris 1985, pp. 191-213.

⁴¹ FUBINI, *La Lega Lombarda* cit., pp. 399-420.

⁴² Si veda più avanti la nota 151 sgg.

⁴³ E. SALZER, *Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien* cit. M. B. BECKER, *Some aspects of oligarchical, dictatorial, and popular signorie in Florence*, in «Comparative Studies in Society and History» 2 (1959/60), pp. 434-438. E. SESTAN, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo» 73 (1962), pp. 41-69. P. J. JONES, *Communes and despots: the city-state in late medieval Italy*,

no nuovamente un confronto con i regimi autocratici moderni, con-tromodelli rispetto alla democrazia. Anche in questo caso la coppia di opposti "democrazia"/"dittatura" ha tuttavia soltanto un limitato valore euristico e separa le effettive forme di governo più di quanto i contemporanei percepissero - e questo nonostante il fatto che le differenze siano diventate consapevoli proprio tramite la definizione basata sulle categorie aristoteliche della *Politia* o della *Tirannide* e si siano poi consolidate al più tardi nei contrasti propagandistici tra lo stato dei Visconti e la Repubblica di Firenze. Nel dibattito odierno si parla ancora talvolta di «tendenze democratiche» e molto spesso di «elementi oligarchici» nell'ordinamento costituzionale e nella realtà sociale dei Comuni; dobbiamo però chiederci se queste definizioni non siano soltanto formule linguistiche, che allontanano da una corretta comprensione della realtà di quel tempo. Come già detto, l'argomento principale di questo lavoro non è la terminologia, quanto piuttosto il carattere originario dell'ordinamento politico e sociale così definito. Nelle rare discussioni sull'adeguatezza di tali concetti e nel molto più frequente impiego, del tutto spontaneo, di questi stessi, si trascura una questione importante, inserendo il fenomeno in categorie per noi abituali: che cosa volevano essere i Comuni? E che ripercussioni ebbe tale obiettivo sulla struttura concreta delle loro istituzioni?

III

Il problema relativo all'ordinamento istituzionale e all'obiettivo comunitario dei Comuni urbani italiani va ricondotto al fenomeno che costituisce l'essenza del confronto con la democrazia: il governo cittadino e quasi tutti i titolari di uffici e incarichi nell'ambito dei Comuni, nonché i rappresentanti delle associazioni, corporazioni e società attive in città, erano eletti per periodi molto brevi e con sistemi in continuo mutamento che in seguito comportarono anche l'elezione tramite sor-

in «Transactions of the Royal Historical Society», 5a ser., 15 (1965), pp. 71-96. D. M. BUENO DE MESQUITA, *The place of despotism in Italian politics*, in *Europe in the late middle ages*, a cura di J. R. HALE, J. R. L. HIGHFIELD, B. SMALLEY, London, 1965, pp. 301-331. J. LARNER, *The lords of Romagna: Romagna society and the origins of the signorie*, London 1965. F. DIAZ, *Di alcuni aspetti istituzionali dell'affermarsi delle signorie*, in «Nuova rivista storica» 1 (1966), pp. 116-149. G. CHITTOLINI, *La crisi della libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, in «Rivista storica italiana» 82 (1970), pp. 99-120. Si vedano inoltre D. WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, Milano 1969, p. 222 sgg. (= Torino 2 1980, *Comuni* cit., p. 108 sgg.

teggio⁴⁴. In considerazione del tema del presente contributo, occorre prestare particolare attenzione al modo in cui si presentò il rapporto tra il singolo e la comunità in caso di elezioni; occorre inoltre chiarire se, ed eventualmente come, la volontà individuale o l'interesse del gruppo poterono influenzare il risultato di queste stesse elezioni. Qualora fosse possibile rintracciare principi comuni, sulla base dei quali stabilire i molteplici e spesso complessi sistemi e procedure elettorali, queste constatazioni potrebbero offrire informazioni non solamente sulle forme dell'autogoverno, ma anche sul carattere della "sovranità del popolo" nei Comuni italiani e forse anche nel medioevo in generale.

Affidare una carica mediante "elezione" non era una cosa del tutto estranea alla società medievale⁴⁵, anche se fino al periodo in cui sorsero i Comuni non si dispose di alcuna tecnica per la formazione di una volontà collettiva regolata. Ridurre la durata della carica a tempi brevissimi ed estendere questa regola a tutte le funzioni amministrative all'interno del Comune, senza alcuna considerazione per le esigenze di ordine pratico, appare tuttavia un principio decisamente singolare nell'ambito delle forme di organizzazione della società medievale, che difficilmente può essere spiegato facendolo risalire a consuetudini più antiche, come quelle esercitate nelle comunità di vicini. Si deve senz'altro ammettere che in tale questione il riferimento ai modelli dell'antica Roma riveste un ruolo significativo⁴⁶, non soltanto perché la contrapposizione tra *rex* e *consules*, tra *regere populum* e *consulere populo* era giunta alla riflessione medievale sulle forme di espressione del potere statale per esempio attraverso Agostino o Isidoro di Siviglia⁴⁷, ma anche perché spesso le città italiane, proprio nel periodo intorno al 1100, quando fece per la prima volta la sua comparsa il consolato, espressero in modo sorprendente la coscienza della propria *romani-*

⁴⁴ Basiliare al riguardo E. RUFFINI(-AVONDO), *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano*, Torino 1927; ristampato in Id., *La ragione dei più*, Bologna 1977, pp. 211-316 (citato in seguito). L. MOULIN, *Les origines religieuses des techniques electorales et deliberatives modernes*, in «Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle», n.s., 3 (1953), pp. 106-148, qui p. 107 sgg. KELLER, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis* cit.

⁴⁵ Si vedano *Wahlen und Wählen im Mittelalter* cit. O. GUERKE, *Die Geschichte des Majortätsprinzips*, in «Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft» 39 (1915), pp. 565-587, in cui l'autore riassume i risultati delle sue ricerche.

⁴⁶ Per le forme e le tecniche di elezione nell'antichità si consulti E. S. STAVELEY, *Greek and Roman voting and elections*, London 1972.

⁴⁷ Si veda ad esempio Agostino, *De Civitate Dei*, V 12 (con richiamo a Cicerone, *De re publica*, II 31), XIV 28, XIX 14, XIX 16; a questo proposito KELLER, *Einwohnergemeinde* cit., p. 570 sgg. = *Der Übergang* cit., p. 63 sgg.

tas⁴⁸. Di qui una domanda: che cosa rese possibile il fatto di prendere come modello le forme dell'autogoverno repubblicano, a cui era stata sovrapposta una millenaria giustificazione del potere monarchico? Si trattava peraltro di forme di governo per le quali non esistevano né modelli biblici, né valorizzazioni patristiche e che divergevano completamente da tutte le garanzie di ordine che a quel tempo venivano propagate come volute da Dio⁴⁹.

L'ordinamento comunale si formò nel periodo delle paci di Dio, dei movimenti evangelici e apostolici e della riforma della chiesa che, ugualmente, si fondava su Cristo e sulla chiesa primitiva⁵⁰, vale a dire nella seconda metà del secolo XI e all'inizio del XII. Tale ordinamento non fu eretto contro un'organizzazione della società di matrice monarchica e gerarchicamente ordinata; comparve piuttosto accanto a essa, in un certo senso in maniera sostitutiva, in modo paragonabile alle tregue di Dio⁵¹; mancava infatti in quel momento un potere sovrano efficace, e ciò avvenne senza che il rapporto tra le due forme di organizzazione trovasse un chiarimento teorico. L'idea comunale fondeva le sue radici nei principi religiosi dell'amore fraterno e della comunità cristiana primitiva. Servirsi reciprocamente in amore e umiltà e soprattutto aiutare e proteggere i deboli costituirono, a grandi linee, il primo nocciolo della vita comunale. Gli appartenenti a una comunità fondata sul messaggio di Cristo dovevano essere, per così dire, un cuore e un'anima; la violenza, la superbia, la prepotenza e la vendetta personale non dovevano avere posto tra loro. Alla luce di questi va-

⁴⁸ G. SCALIA, "Romanitas" pisana tra l'XI e il XII secolo. *Le iscrizioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo*, in «Studi medievali», 3ª serie, 11/2 (1972), pp. 791-843. La nozione di "romano" tra cittadinanza e universalità. *Atti del II Seminario internazionale ecc.*, Napoli 1984. Si vedano anche F. STAAB, *Zur "romanitas" bei Gregor VII.*, in *Deus qui mutat tempora. Festschrift für Alfons Becker*, Sigmaringen 1987, pp. 101-113; R. L. BENSON, *Political Renovatio: two models from Roman Antiquity, in Renaissance and renewal in the twelfth century*, a cura di Id.-G. CONSTABLE, Cambridge 1982, pp. 369-386.

⁴⁹ W. STÜRNER, *Peccatum und Potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrschaftlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken*, Sigmaringen 1987. Si veda ULLMANN, *Law and politics* cit., cap. 1.

⁵⁰ Per questo genere di rapporti H. KELLER, *Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte*, in «Frühmittelalterliche Studien» 10 (1976), pp. 169-211, qui p. 201 sgg. = capitolo II di questo volume, alle note 146 sgg.; Id., *Patania* cit.; Id., *Der Übergang* cit.; Id., *Signori* cit., p. 361 sgg., 383 sgg.

⁵¹ G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978, p. 168 sgg. Si veda il recente H.-W. GOETZ, *Kirchenschutz, Rechtsverwaltung und Reform. Zu den Zielen und zum Wesen der frühen Gottesfriedensbewegung*, in «Francia» 11 (1983), pp. 193-239 (con la bibliografia citata). Per la differenziazione e il successivo sviluppo: Id., *Der Kölner Gottesfriede* cit.; R. KAISER, *Selbsthilfe und Gewaltmonopol* cit.

lori e di queste idee guida ebbe luogo la formazione istituzionale dei Comuni⁵²; al contempo, tuttavia, sin dai loro inizi e in maniera più evidente dalla fine del secolo XII, lo sviluppo dei Comuni fu soggetto all'antagonismo della nobiltà e del popolo e dei partiti che lottavano per avere influenza sul governo comunale e che si erano originati dalle tensioni interne all'ordine sociale delle città⁵³. Garantire la concordia tra i cittadini, mantenere la giustizia e la pace interna, divennero sempre più il vero obiettivo dei Comuni⁵⁴. Anche nei casi in cui fossero presenti uomini malvagi e i poveri fossero continuamente minacciati nei loro diritti dalla violenza e dall'alterigia dei potenti, «lupi feroci e agnelli pacifici» dovevano essere in grado di «convivere pacificamente gli uni accanto agli altri», come fu specificato nel 1282 a Bologna, in occasione della stesura delle leggi speciali contro i magnati⁵⁵. Assicurarne la giustizia anche ai più deboli e al popolo indifeso, attraverso un ordine oggettivo e non solo per mezzo di garanzie personali di protezione, eliminare la violenza e la superbia, i vizi della nobiltà, erano punti irrinunciabili di ogni giustificazione teorica dell'idea comunale. Tutto ciò permise ai partiti popolari militanti nei secoli XIII e XIV di mettersi sullo stesso piano del Comune⁵⁶; al contrario, nelle rivolte

⁵² KELLER, *Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen* cit. = capitolo II del presente volume; Id., *Patania* cit.; Id., *Der Übergang* cit.; Id., *Signori* cit., p. 361 sgg., 383 sgg.; inoltre MICHAUD-QUANTIN, *Universitas* cit.; BANTI, «Civitas» e «comune» cit.; P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in «Annali di Storia del Diritto» 2 (1958), pp. 229-331; CHROUST, *The corporate idea* cit.; DE MATTEIS, *Societas Christiana* cit.

⁵³ Si veda più avanti il testo corrispondente alle note 129 sgg.

⁵⁴ A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des ordres mendicants d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'École française de Rome» 78 (1966), pp. 509-549. C. T. DAVIS, *Remigio de' Grolami and Dante: a comparison of their conceptions of peace*, in «Studi danteschi» 36 (1959), pp. 105-136. *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento*, Todi 1975. H. DICKERHOF, *Freide als Herrschaftslegitimation in der italienischen Politik des 13. Jahrhunderts*, in «Archiv für Kulturgeschichte» 59 (1977), pp. 366-389. M. C. DE MATTEIS, *La "teologia politica comunale" di Remigio de' Grolamis*, Bologna 1977. *Marsilio da Padova. Convegno internazionale, 2 voll.* (Medioevo 5/6) Padova 1979/80. Si veda N. RUBINSTEIN, *Political ideas in Sienese art: the frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the palazzo pubblico*, in «Journal of Warburg and Courtauld Institutes» 21 (1958), pp. 179-207. WALEY, *Le città-repubblica* cit., p. 220 sgg. (= 21980, p. 184 sgg.). J.-B. RIESS, *Political ideals in medieval Italian art. The frescoes in the Palazzo dei Priori, Perugia 1297*, Ann Arbor 1977. C. FRUGONI, *Il governo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti*, in «Quaderni medievali», 7-8 (1979), pp. 14-42. W. M. BOWSKY, *A medieval commune: Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley 1981, p. 260 sgg.

⁵⁵ G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano» 6 (1933), pp. 351-392, p. 366 sgg.

⁵⁶ Si veda più avanti la nota 190.

dei ceti più bassi del popolo del secolo XIV, il mancato compimento di questo contratto costituì il punto focale di tutte le accuse, anche contro i governi "popolari"⁵⁷.

Nella coscienza di sé, i Comuni conservarono sempre qualcosa dello spirito del tempo in cui erano sorti. L'ordinamento della vita collettiva secondo il principio di giustizia, avente come obiettivo una convivenza caratterizzata da concordia e fratellanza, doveva dar prova di sé nei confronti della popolazione comune, dei cittadini più deboli; peraltro la questione se i più deboli a livello sociale - non i gruppi marginali! - appartenessero o meno al popolo in senso politico, portò, al più tardi nel secolo XIV, a nuovi disordini nelle dispute interne della città. Solamente quando era ormai da tempo minacciato in tutte le sue componenti, l'ordinamento comunale trovò nell'aristotelismo del secolo XIV anche una giustificazione teoretica come forma di stato e di governo, che gli consentì di entrare in concorrenza con il modello monarchico⁵⁸.

Nelle prime manifestazioni comunali, le forme della vita comunitaria e del potere pubblico sono riconoscibili soltanto in modo sbiadito (in parte a causa della situazione delle fonti, in parte a causa delle stesse circostanze in cui i Comuni vennero alla luce); tuttavia, i punti fermi che riusciamo a porre ci conducono nella stessa direzione: al momento di prendere decisioni o di agire, la comunione di tutti, "della città nel suo complesso" o "dell'insieme dei cittadini", svolgeva una funzione di modello guida; ne sono testimonianza le forme istituzionali di cui si ha notizia, così come l'esigenza o l'obbligo di adattarsi a decisioni prese collettivamente anche trascurando la volontà individuale. Nella maggior parte dei casi, all'inizio, i "rappresentanti" della comunità così come i primissimi consoli documentati agivano ancora insieme ai "vicini" - eventualmente in cooperazione con le autorità più antiche; in questo caso essi devono essere definiti come "delegati e portavoce" della comunità piuttosto che suoi "rappresentanti politici" in senso stretto; d'altra parte i termini "consigliare, guidare e conciliare" definiscono meglio i loro compiti, rispetto al concetto di "governare". Inoltre, quando gli organi tradizionali non agivano, nei modi consueti, contro coloro che infrangevano le leggi, era la comunità stessa a esercitare la coercizione nei confronti di coloro che non

si univano alla collettività, spesso attraverso l'esclusione temporanea dal Comune⁵⁹.

A partire da queste forme non del tutto riconoscibili, già prima metà del secolo XII si sviluppò un governo della città con spiccato potere di governo e di decisione⁶⁰, nei confronti del Comune si impegnava all'obbedienza attraverso un giuramento di questo mutamento sono sicuramente di natura molteplice, non sono soltanto riconducibili a necessità pratiche⁶¹. La perdita di un potere imperiale superiore aveva senza dubbio richiesto la necessità di organizzazione autonoma; le sempre più frequenti guerre tra città e il numero sempre maggiore di alleanze richiedeva competenze decisionali più chiare da parte di coloro che erano eletti alla guida dei Comuni e garanzie per il mantenimento obblighi politici⁶². Soltanto in questa fase, dopo il 1150, iniziarono testimonianze di forme elettive comunali, e soltanto alla fine del secolo XII i documenti che registrano gli atti e le disposizioni del Comune diventano così consistenti da permetterci di trovare le risposte ai nostri quesiti. In questo periodo il Comune era già diventato da tempo un'istituzione solida che aveva superato con abilità la sua parte nella lotta contro le rivendicazioni della sovranità imperiale. L'aspirazione del potere consolare all'interno e il rafforzamento del potere verso l'esterno, che crebbe non per ultimo attraverso il dominio dei Comuni cittadini sul contado⁶³, acui la domanda di ordine giuridico

⁵⁹ Si vedano i saggi di KELLER e di CELLI citati alla nota 39. H. KELLER, *Mehrheit, scheidung und Majorisierungsproblem im Verbund der Landgemeinden Chiavenna und I 1151-1154*, in *Civitatium communitas. Festschrift Heinz Stöb, Köln-Wien 1984*, vol. I 1-41, in particolare p. 16 sgg. = capitolo VII del presente volume, § IV. R. BORDONE, *Ci nobilit et antiqua. Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte, in Pien medievale. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 29-61. Si veda A. DEL VECCHIO, *E. CASANOVA, Le rappresentazioni nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1984, capitolo VII, § VI; Id., *Gli inizi del comune in Lombardia. Limiti della documentazione metodici di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, 25, Bologna 1988, pp. 45-70.

⁶⁰ Per gli inizi di tale sviluppo KELLER, *Mehrheitsentscheidung cit.*, in particolare p. 27 = capitolo VII, § VI; Id., *Gli inizi del comune in Lombardia. Limiti della documentazione metodici di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, 25, Bologna 1988, pp. 45-70.

⁶¹ Per la classificazione si veda sopra la nota 28 sgg.

⁶² G. FASOLI, *La lega lombarda - antecedenti, formazione struttura, in Probleme des fahrhunderts*, Konstanz 1968, pp. 143-160. G. VISMARA, *Struttura e istituzioni della lega lombarda, 1167-1183*, in *Popolo e stato cit.*, pp. 293-332. KELLER, *Mehrheitsentscheidung cit.* = capitolo VII. A. HAVERKAMP, *La lega lombarda sotto la guida di Milano, 1175-1183*, in *La pace di Costanza cit.*, pp. 159-177. R. BORDONE, *I comuni italiani nella prima Lombardia: confronto di modelli istituzionali in un'esperienza politica-diplomatica*, in *Kommunales Bünde* cit., pp. 45-61.

⁶³ E. CRISTIANI, *Città e campagna nell'età comunale in alcune pubblicazioni dell'ultimo centennio*, in *Rivista storica italiana* 75 (1963), pp. 829-845. G. CHITTOLINI, *Città e com.*

⁵⁷ Si vedano i contributi di HYDE, *Contemporary views cit.*, D. HERLIHY, G. A. BRUCKER, W. M. BOWSKY, in MARTINES, *Violence cit.*, nonché la biografia citata nelle note 135, 168 e 172.

⁵⁸ Si veda il testo corrispondente alle note 151 sgg.

nel governo della città, da esercitare solo per e a nome della comunità e nell'ottica di servire la giustizia. Le tensioni e le rivalità erano infatti numerose tanto all'interno dei gruppi dominanti della città quanto tra l'aristocrazia consolare ormai consolidata e i portavoce del popolo che chiedevano una maggiore partecipazione all'interno del Comune poiché si sentivano rappresentati in maniera ancora troppo debole⁶⁴.

IV

Come mostrano gli ininterrotti conflitti interni alle città, l'assegnazione degli uffici rappresentava un problema centrale per la collettività comunale. La coscienza che la collettività aveva di sé ne fu profondamente toccata. L'aspirazione a un ufficio, l'ambizione a ricoprire una carica erano considerate riprovevoli; le procedure elettive dovevano impedire che quest'ambizione entrasse in gioco, e ciononostante essa apparve agli occhi dei contemporanei come il problema di fondo che metteva in pericolo la concordia, problema peraltro estremamente difficile da risolvere, nonostante le continue contromisure. L'assegnazione delle cariche doveva aver luogo in maniera imparziale, non influenzata da simpatie o avversioni personali, da interessi o ambizioni; tuttavia, date queste premesse, chi poteva decidere della suddetta assegnazione? Si trattava di individuare "i migliori e i più idonei" al bene della città,

nella tarda età comunale. A proposito di studi recenti, in «Nuova Rivista storica» 53 (1969), pp. 706-719. P. RACINE, *Ville et contado dans l'Italie comunale: l'exemple de Plaisance*, in «Nuova Rivista storica» 61 (1977), pp. 273-290. A. HAVERKAMP, *Die Städte im Herrschafts- und Sozialgefüge Reichstadiens*, in *Stadt und Herrschaft*, a cura di F. VITTINGHOFF, München 1982 («Historische Zeitschrift», Beiheft 7), pp. 149-245, qui p. 192 sgg., 227 sgg. Si veda la bibliografia citata da PINI, *Città, comuni cit.*, p. 191 sgg.

⁶⁴ Chiare tensioni tra nobiltà e popolo sono testimoniate a Milano dalla metà dell'XI secolo, ma sono documentabili anche a Piacenza. KELLER, *Patavia cit.*, p. 329 sgg. P. RACINE, *Storia di Piacenza, 2, Dal vescovo conte alla signoria (996-1313)*, Piacenza 1984, p. 68 sgg. La nascita del comune è direttamente connessa con la conciliazione tra i gruppi DILCHER, *Die Entstehung cit.*, p. 135 sgg. Su questo tema H. KELLER, *Die soziale und politische Verfassung Mailands in den Anfängen des kommunalen Lebens*, in «Historische Zeitschrift» 211 (1970), pp. 34-64, qui p. 50 sgg., in sintesi Id., *Signori cit.*, p. 341 sgg. Dopo la pace con l'imperatore crescono rapidamente le tensioni nei comuni dell'Italia settentrionale, verso la fine del secolo XII; tali tensioni portano alla formazione di partiti popolari e nobiliari organizzati (si veda più avanti la bibliografia alla nota 129). I raggruppamenti sociali sono analizzati meglio in Toscana rispetto alla pianura padana centrale, dove le tensioni sociali, e in particolare il retroterra delle divisioni interne, sono riconoscibili in modo più evidente. Si vedano G. FRANCESCHINI, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, 4, Milano 1954, pp. 115-392; KELLER, *Signori e vassalli cit.*, p. 354 sgg.; RACINE, *Del vescovo cit.*, pp. 237-258.

coloro che, prendendo una decisione, considerassero unicamente il bene comune e la comunità nel suo complesso. Chi poteva, tuttavia, rispondere a tali requisiti, dati i diversi interessi in campo e i forti raggruppamenti politici? Tutti i ceti o gruppi in cui si divideva la comunità avrebbero dovuto prendere parte al governo cittadino; gli esiti delle elezioni avrebbero dovuto rappresentare gli ideali della comunità. Al contempo si voleva tuttavia escludere dalle cariche tutti coloro che non offrissero garanzie di una condotta corrispondente al senso che si dava all'idea di Comune, coloro ai quali non si riconoscesse — o ai quali non si volesse riconoscere — la capacità di amministrare la carica in modo disinteressato. Se si voleva che la crescente autonomia non comportasse continue lotte per il potere e per la divisione in "quote" dell'interesse collettivo tra pochi gruppi, dovevano essere messi a punto procedimenti per l'assegnazione delle cariche, procedure condivise da tutti, in vista degli obiettivi della collettività nel suo insieme. Ma come era possibile indirizzare, nell'ambito delle istituzioni e delle idee di quei tempi, le pratiche elettive verso percorsi regolati?

Nella promulgazione di sistemi elettivi complessi e in continuo mutamento, un principio fu comunque mantenuto fermo, principio evidentemente già adottato prima del 1150. La sua elaborazione è difficilmente ascrivibile ai Comuni e, in ogni caso, sicuramente non ai Comuni soltanto. A partire dal 1110/1120, in ambito ecclesiastico e temporale, nell'elezione degli abati, dei vescovi, dei re e dei papi è più volte documentata una nuova forma di procedura elettiva: la procedura per compromesso, la *electio per compromissum*⁶⁵. Questa forma decisionale, attraverso la quale si sperava di ottenere un'elezione "pura", non alterata cioè dagli interessi dei singoli e non influenzata da fattori esterni, è chiaramente un'"invenzione" dell'età delle lotte per le investiture⁶⁶. Era strettamente connessa con la dottrina della

⁶⁵ Per i primi esempi in proposito H. KELLER, *Schwäbische Herzöge als Thronbewerber. Zur Entwicklung von Reichsidee und Fürstenerantwortung, Wahlverständnis und Wahloerfahren im 11. und 12. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Obertheins» 131 (1983), pp. 123-162, in particolare p. 153 sgg.; in forma più sintetica anche Id., *Die Entstehung cit.*, p. 209 = capitolo II, alle note 177-179. Per la procedura elettiva si vedano A. VON WRETSCHKO, *Die electio communis bei den kirchlichen Wahlen im Mittelalter*, in «Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht» 11 (1902), pp. 321-392, in particolare p. 327 sgg. L. MOULIN, *Sanior et maior pars. Note sur l'évolution des techniques électorales dans les ordres religieux du XIème au XIIIème siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», 4^{ème}, 36 (1958), pp. 368-397, 491-529, in particolare p. 493 sgg. Si veda anche A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, 2/I, Torino 1897, p. 33 sgg.

⁶⁶ A tale contesto appartengono i tentativi di formalizzazione giuridica dell'elezione papale, dell'elezione canonica nella nomina vescovile e della libera elezione degli abati